

DICIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI AVENTI AD OGGETTO LE OPERE IDRAULICHE LIMITROFE ALL'AEROPORTO DI MARINA DI CAMPO LOCALITA' LA PILA DEL COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA (LI) - CIG n° 8221878C5A – CUP D77B16000120002

Art. 1. Premesse

Con determina del Direttore Generale n.15 del 20 Febbraio 2020 questa amministrazione ha deliberato di dare avvio alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori aventi ad oggetto “*Opere idrauliche limitrofe all'aeroporto di Marina di Campo, Loc. La Pila del Comune di Campo nell'Elba (LI)*”.

Il progetto esecutivo dei lavori in oggetto è stato validato con determina del Direttore Generale n.14 del 19 Febbraio 2020.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi degli articoli 60 e 36, comma 9 bis, del d.lgs. n. 50/2016.

Il luogo di svolgimento dei lavori è in Loc. La Pila del Comune di Campo nell'Elba (LI).

NUTS ITI16

CIG: 8221878C5A

CUP: D77B16000120002

Il Responsabile del Procedimento (RUP) ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 è il Direttore Generale Dott. Ing. Roberto Benvenuto.

La gara si svolgerà in modalità telematica: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico di Acquisto regionale START accessibile all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it/>.

Le modalità di partecipazione alla gara sono disciplinate dal presente disciplinare e dalle “*Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto*” consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it>

Art. 2. Ente Appaltante

Consorzio Bonifica 5 Toscana Costa, C.F. 01779220498, con sede in 57021 - Venturina Terme (LI), Via degli Speciali n. 17, tel. +39 0565 85761 e fax +39 0565 857690. Sito internet: <http://www.cb5toscanacosta.it>

Art. 3. Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni

Art. 3.1. Documentazione di gara

La documentazione ufficiale di gara consiste in:

- Bando di gara;
- Disciplinare di gara;

Allegato 1 – domanda di partecipazione, generata dal sistema telematico START;

Allegato 2 – modello Dichiarazioni integrative;

Allegato 3 – DGUE;
Allegato 4– offerta economica, generata automaticamente dal sistema informatico START;
Allegato 5 - documentazione tecnica (progetto esecutivo, relazione tecnica, planimetrie e computi metrici estimativi, etc.).

Tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito internet <http://start.toscana.it>.

Il bando è pubblicato su G.U.R.I., 1 quotidiano nazionale, 1 quotidiano locale, sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, sito informatico presso Osservatorio, sito <http://www.cbtoscanacosta.it>, sezione “Gare”.

Art. 3.2. Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all’indirizzo <http://start.toscana.it>, almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima nella sezione “Chiarimenti”, area “Chiarimenti pubblicati” posta all’interno della pagina di dettaglio della gara.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

N.B. il sistema telematico di acquisti online utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono pregati di controllare periodicamente che le e-mail inviate dal sistema non siano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica.

Art. 3.3. Comunicazioni

Relativamente alle sole informazioni e comunicazioni inerenti alla procedura di gara, tra i concorrenti e il Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa, queste devono avvenire unicamente attraverso l’apposita sezione “Comunicazioni”, nell’area riservata alla presente gara in START.

Attraverso lo stesso mezzo il Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa provvederà a fornire i chiarimenti richiesti e le risposte.

Le comunicazioni agli utenti si danno per eseguite con la spedizione effettuata alla casella di posta elettronica indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica. Le comunicazioni sono replicate sul sito nell’area relativa alla gara riservata al singolo concorrente.

Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica.

In assenza di tale comunicazione il Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa e il gestore di START non sono responsabili per l’avvenuta mancanza di comunicazione. Eventuali comunicazioni della stazione appaltante di interesse generale, inerenti alla documentazione di gara o relative ai chiarimenti, vengono pubblicate sulla piattaforma START nell’area riservata alla gara.

Il sistema telematico utilizza la casella denominata noreply@start.e.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica.

I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica.

Le comunicazioni di cui all’articolo 76, comma 5, del Codice saranno fornite attraverso la piattaforma START.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al

consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

Art. 4. Oggetto dell'appalto.

L'appalto è costituito da un unico lotto funzionale non frazionabile o suddivisibile senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera da attuare.

L'appalto ha per oggetto l'affidamento di tutti i lavori come descritti nel progetto esecutivo posto a base di gara e nel Capitolato Speciale d'Appalto, nonché in tutti gli ulteriori elaborati tecnici di gara.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro interamente compiuto secondo le condizioni stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche previste nell'elenco prezzi unitari, nel computo metrico estimativo, nonché in conformità del progetto esecutivo posto a base di gara.

I lavori si intendono appartenenti alle seguenti categorie di opere generali e specializzate di cui all'Allegato A del D.P.R. 207/2010:

- **Categoria prevalente (a qualificazione obbligatoria): OG8, classifica III;**
- **Categoria scorporabile (a qualificazione obbligatoria): OG1, classifica III.**

CATEGORIA DI LAVORI	PRESTAZIONI "P" O "S"	INCIDENZA %	COSTO €
OG8 – Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica	P	52,91%	1.024.901,95
OG1 – Edifici civili ed industriali	S	47,09%	912.245,89

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Art. 5. Importo dell'appalto

L'importo complessivo stimato dell'appalto è di € **2.006.154,84 (Euro due milioni e seimilacentocinquantaquattro/84)** di cui € 69.007,00 (Euro sessantanovemilasette/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

L'importo a base di gara (IVA ed oneri per la sicurezza esclusi), soggetto a ribasso ammonta, pertanto, ad € **1.937.147,84 (un milione e novecentotrentasettemilacentocinquantaquattro/84)**.

Il costo della manodopera, ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice è pari ad € 312.120,88 (trecentododicimilacentocinquantaquattro/88).

L'appalto è finanziato con Delibera CIPE del 28 febbraio 2018 n°12 "Fondo sviluppo e coesione 2014 - 2020. Secondo Addendum Piano operativo infrastrutture (articolo 1, comma 703, lettera c) della legge n. 190/2014), e Documento Operativo per la Difesa del Suolo approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n°1127 del 09.09.2019, Intervento DODS2019LI0021 "Deviazione del fosso della Pila nei pressi dell'Aeroporto dell'Elba".

Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del d.lgs. n. 50/2016, è prevista l'anticipazione del prezzo. Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% (venti per cento) da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei

lavori. L'erogazione è subordinata alla costituzione della garanzia fideiussoria o bancaria di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

I prezzi che risulteranno all'aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata dei lavori.

Il Contratto verrà compensato **a corpo**, ai sensi dell'articolo 3, lett. dddd), del Codice.

Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni oggetto dell'appalto verrà effettuato secondo le disposizioni di cui al Capitolato Speciale d'Appalto art. 24 e nel rispetto dei termini previsti dal D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

Il Contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136.

Art. 6. Durata dell'appalto

La durata dei lavori è di 1 (uno) anno decorrente dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori, salva una sua eventuale anticipata esecuzione nei casi di urgenza previsti dall'art. 32, commi 8 e 13 del Codice.

Art. 7. Soggetti ammessi alla gara

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all'art. 45, comma 2, del Codice ossia quelli costituiti da:

- operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, e le società anche cooperative), b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili);
- operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alla lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 45, comma 2, del Codice degli appalti pubblici, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del

Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (*cf.* Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (*cf.* Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6, del R.D. n. 267/1942, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate a una procedura concorsuale.

È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), del Codice degli appalti pubblici, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

In caso di partecipazione in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, nell'offerta devono essere indicate le parti dei lavori che ciascuna raggruppata o consorziata andrà ad eseguire. Inoltre, dovrà essere indicata la quota di partecipazione al raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

Art. 8. Requisiti generali

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Art. 9. Requisiti speciali e mezzi di prova

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b), del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Art. 9.1. Requisiti di idoneità professionale

a) Iscrizione nel Registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura (c.d. C.C.I.A.A.) o in altri albi e registri, ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. a), e comma 3, del d.lgs. n. 50/2016.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per attività di carico, trasporto e scarico di terreni provenienti dagli scavi con conferimento presso impianti di recupero, codice **CER 17.05.04**, in categoria 04 e classe F.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova dei requisiti la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Art. 9.2. Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa

I concorrenti devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, con qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere.

A tal fine si rammenta che occorre possedere l'attestazione SOA per le seguenti categorie di opere:

- categoria prevalente a qualificazione obbligatoria OG8, classifica III;
- categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria OG1, classifica III.

Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti sopra richiesti, determina l'esclusione dalla gara.

La dichiarazione relativa al possesso dei predetti requisiti di partecipazione è effettuata mediante compilazione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), cui l'operatore economico dovrà attenersi per la partecipazione alla presente procedura.

Art. 9.3. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazione di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di

partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure in altri albi e registri, ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. a), e comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, di cui di cui all'**art. 9.1, lett. a)**, deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione nell'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'**art. 9.1, lett. b)**, deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d), del Codice, i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera e), del Codice ed i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera f) e g), del Codice, **di tipo orizzontale**, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi, richiesti all'**art. 9.2.** per l'impresa singola, devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 % e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 %. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della Stazione Appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d), del Codice, i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera e), del Codice, ed i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera f) e g), del Codice, **di tipo verticale**, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti all'**art. 9.2.** sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

Art. 9.4. Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili.

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui **all'art. 9.1., lett. a)**, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui **all'art. 9.1., lett. b)**, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale di cui **all'art. 9.2.**, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;

b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, sia dal consorzio e sia dalle consorziate non esecutrici.

Art. 10. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

In base al combinato disposto degli articoli 81, comma 2 e 216, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016, e fino all'effettivo avvio della BDOE istituita presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la verifica del possesso dei requisiti, nei confronti dell'aggiudicatario, avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Il Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa si riserva di estendere le verifiche anche in capo agli altri partecipanti.

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC secondo le istruzioni ivi contenute nonché acquisire il "PASSOE" da produrre in sede di presentazione di offerta.

Qualora, per motivi legati al funzionamento del sistema, non sia possibile procedere nel modo sopra descritto, la Stazione Appaltante si riserva di effettuare le verifiche circa il possesso dei requisiti richiesti, secondo le previgenti modalità.

Art. 11. Avvalimento

Ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 i concorrenti possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016 avvalendosi della capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei propri legami con questi ultimi.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, le dichiarazioni ed i documenti previsti dall'art. 89, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016, ossia:

- la dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80. Tale dichiarazione andrà resa mediante compilazione del DGUE;

- la dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente allega, altresì, **a pena di nullità**, nella busta "A – Documentazione amministrativa", in originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del Contratto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria

presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie.

L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

N.B. Ai sensi dell'art. 89, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016 l'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria **non è sanabile** in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Art. 12. Subappalto

Il concorrente indica nel DGUE le prestazioni o lavorazioni che intende subappaltare.

In conformità alla sentenza della Corte di Giustizia UE del 26 settembre 2019 (causa C-63/18) e dell'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la quota massima subappaltabile della categoria **prevalente OG8** (class. III) è pari al **40%**, mentre l'ulteriore categoria SOA **OG1** (class. III), essendo a qualificazione obbligatoria, è subappaltabile per intero ad operatore economico in possesso di idonea qualificazione.

In mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

La Stazione Appaltante corrisponderà, ai sensi dell'art. 105, comma 13 del Codice, direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di lavori ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

In caso di subappalto regolarmente autorizzato il Committente rimane comunque estraneo ai rapporti intercorrenti tra l'impresa subappaltatrice e l'Affidatario, il quale rimarrà unico e diretto responsabile della qualità e corretta esecuzione dei lavori nonché del rispetto dei programmi.

Il periodo comunque necessario per l'ottenimento dell'autorizzazione al subappalto non potrà in alcun modo essere preso in considerazione quale motivo di protrazione o sospensione del termine stabilito per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, né potrà essere addotto a fondamento di alcuna richiesta o pretesa di indennizzi, risarcimenti o maggior compensi di sorta.

Art. 13. Garanzie e polizze

Art. 13.1. Garanzia provvisoria

L'offerta deve essere corredata, **a pena di esclusione**, di una garanzia provvisoria pari al 2% (due per cento) dell'importo oggetto della Gara, ai sensi dell'art. 93 del Codice degli appalti pubblici.

Detta cauzione deve avere validità di 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte e deve essere di importo pari ad **€ 40.123,10 (Euro quarantamilacentotrenta/10)**.

Fermorestando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 231/2007, la cauzione provvisoria può essere costituita, a scelta dell'offerente, con le seguenti modalità:

- a. con bonifico o in assegni circolari, con versamento sul conto corrente bancario c/o Cassa Centrale Banca, credito cooperativo del Nord Est, coordinate IBAN IT 02 F 03599 01800 000000139194;
- b. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- c. mediante fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai criteri di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:

- essere conforme agli schemi tipo indicati dal D.M. n. 31 del 19.01.2018 (pubblicato sulla G.U.R.I. il 10.04.2018) di cui al comma 9, dell'art. 103, del Codice;
- essere prodotte in originale o in copia autenticata, ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva, riguardare tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE ovvero in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice al solo consorzio;
- prevedere espressamente:

- a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
- d) la dichiarazione contenente l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, la garanzia fideiussoria, per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 e 104 del Codice dei contratti pubblici. Il predetto obbligo, a norma del comma 8, dell'art. 93, del Codice dei contratti pubblici, non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

L'offerente dovrà dichiarare di essere PMI e Microimpresa mediante la compilazione e la sottoscrizione del modello di dichiarazione integrativo predisposto.

La garanzia copre e viene escussa per la mancata sottoscrizione del Contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. n. 159/2011, ed è automaticamente svincolata al momento della sottoscrizione del Contratto medesimo.

Si applicano le riduzioni di cui all'art. 93, comma 7, del Codice.

Per fruire delle riduzioni sopra elencate, il concorrente dovrà produrre nella **Busta digitale "A – Documentazione amministrativa"** (in originale ovvero in copia con dichiarazione di autenticità) le certificazioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Art. 13.2. Cauzione definitiva

Ai fini della stipula del Contratto, l'aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi dell'art. 103 del Codice dei contratti pubblici, una garanzia fideiussoria pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale in favore del Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa.

L'importo della suddetta cauzione è ridotto nelle misure previste dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. se l'Aggiudicatario possiede una o più delle certificazioni ivi indicate.

Per fruire di tale beneficio, l'aggiudicatario dovrà produrre, se non precedentemente prodotta, copia delle suddette certificazioni.

La predetta garanzia potrà essere prestata mediante cauzione o fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai criteri di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo 1° Settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 Febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Essa dovrà essere conforme agli schemi tipo indicati dal D.M. n. 31 del 19.01.2018 (pubblicato sulla G.U.R.I. il 10.04.2018) di cui al comma 9 dell'art. 103 del Codice.

La cauzione di cui all'art. 103 del Codice degli appalti pubblici è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria. La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del Contratto e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Qualora l'ammontare delle garanzie dovesse ridursi, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro;

in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, del Codice degli appalti pubblici. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Art. 13.3. Polizza assicurativa

L'aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'aggiudicatario stesso, quanto del personale del Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. L'aggiudicatario è, pertanto, tenuto a sottoscrivere una polizza assicurativa, che assicuri la copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del Contratto, per qualsiasi danno che possa essere arrecato al Consorzio, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi.

I massimali della polizza non devono essere inferiori a € **1.000.000,00** per sinistro e per anno assicurato. Con particolare riferimento alla R.C. prodotto, la garanzia si intende valida per i danni verificatisi durante il periodo di assicurazione purché denunciati almeno entro due anni dal termine del Contratto.

Con riguardo agli art. 1892 e 1893 del codice civile, in nessun caso eventuali riserve o eccezioni derivanti dall'aggiudicatario saranno opponibili al Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Qualora l'aggiudicatario fosse già provvisto di un'idonea polizza assicurativa con primario Istituto assicurativo a copertura del rischio da responsabilità civile di cui sopra, dovranno essere comunque rispettate le prescrizioni contenute negli atti di gara.

Art. 14. Presa visione dei luoghi

Il concorrente dovrà effettuare una dichiarazione di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, attestando altresì di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto (per comodità la dichiarazione è stata inserita all'interno dell'Allegato 2).

Art. 15. Pagamento del contributo a favore dell'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € **140,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione “*contributi in sede di gara*” e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la Stazione Appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la Stazione Appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

Art. 16. Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara

Art. 16.1. Requisiti informatici per partecipare alla gara

La partecipazione alle procedure di scelta del contraente svolte telematicamente è aperta, previa identificazione, a tutti gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti dalla singola procedura di gara.

Per poter operare sul sistema gli Utenti dovranno essere dotati della necessaria strumentazione.

Configurazione hardware di una postazione tipo per l'accesso al sistema:

- Memoria RAM 2 GB o superiore;
- Scheda grafica e memoria on-board;
- Monitor di risoluzione 800x600 pixel o superiori;
- accesso a internet ADSL a 640 kbit/s;
- Tutti gli strumenti necessari al corretto funzionamento di una normale postazione (es. tastiere, mouse, video, stampante etc.);

Sulla postazione, dovrà essere disponibile un browser per la navigazione su internet fra i seguenti:

- Microsoft Internet Explorer 6.0 o superiori;
- Mozilla Firefox 9.0 o superiori;

Inoltre, devono essere presenti i software normalmente utilizzati per l'editing e la lettura dei documenti tipo (elenco indicativo):

- MS OFFICE;
- Open Office o Libre Office;
- Acrobat Reader o altro lettore documenti .PDF;

Va ricordato che per garantire una maggiore riservatezza delle trasmissioni è richiesto certificato SSL con livello di codifica a 128bit.

I titolari e/o i legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all'appalto dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA, secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (art. 29 comma 1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009 nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali.

Per garantire il massimo livello di sicurezza nelle connessioni telematiche si invitano gli operatori ove, possibile, a dotarsi anche di un certificato di autenticazione digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori, tenuto da DigitPA.

NB: I documenti informatici trasmessi mediante il sistema dovranno essere preferibilmente nei seguenti formati, atti a garantire più agevole lettura, trasmissione ed affidabile conservazione nel tempo:

- PDF / RTF per i documenti di testo o tabellari;

- PDF / JPG per le immagini

La Stazione Appaltante non si assume responsabilità della eventuale non leggibilità di documenti inseriti sul sistema in formati diversi da quelli suggeriti.

La Stazione Appaltante non è responsabile dell'integrità dei documenti che saranno caricati a sistema dai concorrenti, pertanto i files danneggiati, illeggibili e quindi non esaminabili saranno considerati come mancanti.

Art. 16.2. Modalità di identificazione sul sistema telematico

Per partecipare all'appalto, gli operatori economici interessati dovranno, se non già identificati, identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana accessibile all'indirizzo <https://start.toscana.it/> ed inserire la documentazione richiesta nei successivi articoli. Per identificarsi gli operatori economici dovranno completare la procedura di registrazione on line presente sul Sistema. La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato digitale di autenticazione, in subordine tramite userid e password. Il certificato digitale e/o la user-id e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per partecipare alla presente procedura di appalto e per ogni successivo accesso ai documenti della procedura.

L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID) a mezzo della quale verrà identificato dalla Stazione Appaltante e la password.

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call Center del Gestore del Sistema Telematico, Società i-Faber, tel. 0810084010, o all'indirizzo di posta elettronica Start.OE@PA.i-faber.com

Art. 16.3. Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara

L'offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere inviata entro e non oltre il termine perentorio delle **ore 12:00 del 29 Maggio 2020 (TERMINE PERENTORIO)**, pena l'irricevibilità dell'offerta e, comunque, la non ammissione alla gara, esclusivamente tramite la piattaforma telematica START, raggiungibile all'indirizzo <https://start.toscana.it/>.

L'appalto è disciplinato dal bando di gara, dal presente disciplinare e dalle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto" consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it/>. La gara si svolge in modalità interamente telematica: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico di Acquisto accessibile all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it/>

Tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta in modalità telematica sul suddetto sito e, ove richiesto, firmata digitalmente.

Per partecipare all'appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico, negli appositi spazi relativi alla gara di cui trattasi, la seguente documentazione:

Busta A - Documentazione amministrativa;

Busta B - Offerta economica.

Costituirà causa di esclusione l'inserimento di elementi concernenti il prezzo al di fuori dell'offerta economica, ove tale inserimento costituisca anticipazione del prezzo offerto del concorrente o, comunque, consenta la ricostruzione del prezzo offerto.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irripetibilità, i concorrenti possono ritirare l'offerta presentata, in tal caso, l'offerta e tutta la documentazione verranno rese disponibili per eventuali modifiche.

Una volta ritirata un'offerta precedentemente presentata, e consentito al concorrente, entro i termini fissati nel bando di gara per la presentazione delle offerte, pena l'irripetibilità, presentare una nuova offerta.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni

sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, gli ulteriori documenti, l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Tutte le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e già messi a disposizione sulla piattaforma START.

La documentazione potrà essere prodotta in forma di:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le **offerte tardive** saranno **escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, il Consorzio potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Art. 17. Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica (e dell'offerta tecnica), possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti dei lavori ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria il Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa assegna al concorrente un congruo termine - **non superiore a dieci giorni** - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, il Consorzio può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà del Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

La richiesta di regolarizzazione/integrazione documentale sarà inviata mediante la piattaforma START al concorrente interessato, il quale dovrà inviare quanto richiestogli mediante la stessa piattaforma START.

Art. 18. Contenuto della Busta A – Documentazione Amministrativa

La busta digitale "A – Documentazione Amministrativa" contiene la domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

Art. 18.1. Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione è redatta compilando l'apposito form generato da START, e deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da un procuratore del legale rappresentante e in tal caso va trasmessa anche la relativa procura.

La domanda di partecipazione contiene i dati di ordine generale necessari per identificare e qualificare l'operatore economico.

Il concorrente, dopo essersi identificato a Sistema dovrà:

- accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico; compilare i form online, scaricare sul proprio PC il documento denominato "domanda e scheda" generato dal sistema;
- firmare digitalmente il documento a cura del titolare, legale rappresentante o procuratore che rende le dichiarazioni nello stesso contenute;
- inserire il documento firmato digitalmente sul sistema nell'apposito spazio dedicato alla presentazione delle dichiarazioni.

Si invitano gli operatori economici a verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni

contenute nel pdf “domanda di partecipazione” generato automaticamente dal Sistema.
Per modificare o completare le informazioni mancanti è necessario utilizzare la funzione “Modifica” presente al passo 1 della procedura di presentazione dell’offerta.
L’inserimento e la modifica dei dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti di cui al comma 3, dell’art. 80, del D.Lgs. 50/2016, qualora non presenti nella domanda di partecipazione, deve essere effettuata utilizzando la funzione “Modifica anagrafica” presente nella home page.

N.B. OPERATORI RIUNITI

Per i Raggruppamenti temporanei di concorrenti, o Consorzi ordinari di concorrenti:

nel caso in cui l’operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito:

- la mandataria deve generare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell’operatore riunito, la corrispondente “domanda di partecipazione”.

La mandataria genera la corrispondente domanda di partecipazione recuperando le informazioni precedentemente inserite dal membro stesso nell’Indirizzario fornitori; di conseguenza ciascun membro dell’operatore riunito deve iscriversi all’Indirizzario fornitori. Si invita la mandataria a verificare la completezza e l’esattezza delle informazioni contenute nei pdf “domanda di partecipazione” di ciascun membro; eventuali modifiche e/o integrazioni alle informazioni contenute nella domanda di partecipazione possono essere effettuate solo dal membro stesso utilizzando la funzione “Modifica anagrafica” presente nella home page;

- per ogni membro dell’operatore riunito dovrà essere specificata, al passo 2 della procedura di presentazione dell’offerta, la quota percentuale di apporto dei requisiti di qualificazione;

- ognuno dei membri dell’operatore riunito dovrà firmare digitalmente la “domanda di partecipazione” generata dal sistema e ad esso riferito.

La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell’operatore riunito deve essere inserita nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell’operatore economico indicato quale mandatario e abilitato ad operare sul sistema START.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti già costituiti deve essere, inoltre, prodotta ed inserita, nell’apposito spazio, da parte dell’operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START, anche:

- la copia autentica dell’originale cartaceo, dell’atto di costituzione di raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di concorrenti, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, con le prescrizioni di cui all’art. 48, commi 12 e 13, del D.Lgs. n. 50/2016, in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo.

Per i consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice:

nel caso in cui l’operatore economico partecipante alla gara sia un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) o lettera c) del D.Lgs. 50/2016 deve:

- compilare i form on line per procedere alla generazione della corrispondente “domanda di partecipazione”, specificando la tipologia di consorzio [consorzio lett. b) o consorzio lett. c), comma 2, art. 45 del D.Lgs. 50/2016];

- firmare digitalmente la “domanda di partecipazione” generata dal sistema.

Art. 18.2. DGUE

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, utilizzando preferibilmente l’**Allegato3** al presente disciplinare, secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica nel DGUE le prestazioni o le lavorazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall'**art. 8** del presente Disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**a**» ovvero compilando la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale.

La Parte IV del DGUE contiene le informazioni relative ai requisiti di selezione previsti dall'art. 83 del Codice (requisiti di idoneità professionale, capacità economico e finanziaria, capacità tecniche e professionali) e le informazioni relative alla certificazione di qualità.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80,

commi 1, 2 e 5, lett. l), del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Art. 18.3. Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni integrative, anche ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000:

1) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter), del Codice;

2) dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

3) dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha tenuto conto:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull'esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;

4) di aver preso piena conoscenza del Disciplinare di gara, del Capitolato Speciale di Appalto, dello Schema di Contratto e degli altri documenti ad essi allegati, ovvero richiamati e citati prendendo atto e accettando le norme che regolano la presente procedura di gara e, quindi, di aggiudicazione e di esecuzione delle relative attività nonché di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarli in ogni loro parte;

5) di aver preso visione del Codice di comportamento consultabile sul sito internet www.cboscanacosta.it e di uniformarsi ai principi ivi contenuti e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

6) accetta, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario;

7) dichiara di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia di oppure dichiara di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia di

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

8) si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

9) dichiara di aver preso visione dei luoghi;

10) indica i seguenti dati:

- domicilio fiscale

- codice fiscale

- partita IVA

- indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice;

11) autorizza o non autorizza un partecipante alla presente gara, indicando la motivazione e la

relativa comprova, l'accesso alle offerte e/o giustificazioni dei prezzi che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a) del Codice;

12) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della Legge n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, relativo alla *“protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”*, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto espressamente specificato nel Disciplinare di gara, che qui si intende integralmente trascritto;

13) dichiara di essere a conoscenza che il Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa si riserva il diritto di procedere d'ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti alla presente gara d'appalto;

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

14) indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le predette dichiarazioni, di cui ai punti da 1) a 15), devono essere rese mediante la compilazione del modello **Allegato 2** ovvero rese sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione e devono essere sottoscritte dagli operatori economici dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

Art. 18.4. Documentazione a corredo

Il concorrente allega altresì:

- il PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria.
- documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8, del Codice.

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice:

- copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7, del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC.

Art. 18.5. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui all'art. 18.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto

designato quale capofila.

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:

a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione che indichi le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti dei lavori, ovvero della percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

- qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs.

82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

Art. 19. Contenuto della busta B – Offerta economica

Quale documentazione relativa all'**Offerta economica**, da produrre unicamente nella **busta digitale B** dell'offerta economica presente sul sistema START, è richiesta la seguente documentazione, firmata digitalmente, a pena di immediata esclusione, dal concorrente o da tutti i componenti in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, o dal capogruppo delegatario in caso di RTI già costituito, a garanzia della certezza circa la provenienza dell'offerta:

- indicazione, in cifre, del ribasso unico percentuale offerto sull'importo posto a base di gara. L'importo potrà essere espresso con un massimo di tre decimali e dovrà essere indicato compilando l'apposito form della procedura START;
- indicazione, in cifre, dell'importo relativo agli oneri per la sicurezza da rischio specifico (o aziendali) non derivanti da rischi da interferenza, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/16, compresi nell'offerta economica. Si specifica che gli oneri di cui al presente punto sono quelli sostenuti dall'operatore economico per gli adempimenti cui è tenuto ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e imputati allo specifico appalto (costi ex lege sostenuti dall'impresa per la sicurezza e tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di impresa commisurati alle caratteristiche e all'entità dell'appalto, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, oneri connessi alla sorveglianza sanitaria, DPI individuali, redazione ed elaborazione DVR, etc., e comunque diversi da quelli da interferenze). **L'importo dovrà essere indicato compilando l'apposito form sul portale START.**
- indicazione in cifre, dell'importo relativo ai costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/16, compresi nell'offerta economica. **L'importo dovrà essere indicato compilando l'apposito modello reso disponibile sul portale START.**

L'offerta è soggetta all'importo di bollo ai sensi del DPR 642/1972.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:

- dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale);
- dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: Ente appaltante Consorzio di bonifica – Venturina Terme (LI) cod.fisc. 01779220498);
- del codice ufficio o ente (campo 6: R5P);

- del codice tributo (campo 11: 456T);
- della descrizione del pagamento (campo 12: “Imposta di bollo – Procedura aperta svolta in modalità telematica per l’affidamento di lavori”).

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà inserire sul sistema telematico nell’apposito spazio copia informatica dell’F23.

Non saranno ammesse offerte in aumento, né quelle condizionate o espresse in modo indeterminato.

Art. 20. Criterio di aggiudicazione

L’appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice.

Art. 21. Svolgimento della procedura, soccorso istruttorio e verifica della congruità delle offerte

La gara sarà dichiarata aperta dal RUP (o da un’apposito Seggio di gara, nominato dal Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa).

La prima seduta avrà luogo il giorno **03 Giugno 2020** con inizio alle ore 8:00 presso gli uffici del Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa in Venturina Terme (LI) Via Degli Speciali n. 17, e **non prevede la presenza del pubblico**, in quanto la piattaforma informatica utilizzata per l’espletamento di tutte le fasi di gara, offre l’inviolabilità e la sicurezza con riferimento alla documentazione presentata da ciascun partecipante, garantendo la massima trasparenza di tutte le operazioni di gara.

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

Le sedute diverse da quella iniziale di apertura delle buste digitali, saranno comunicate mediante il Portale START.

Il RUP (o il seggio di gara), dopo l’apertura delle Buste “A”, procederà a verificare:

- a) la correttezza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni presentate e, in caso negativo, ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;
- b) che i consorziati per conto dei quali i consorzi, di cui all’art. 45, comma 1, lettere b) e c), del Codice degli appalti pubblici (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
- c) che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e, in caso positivo, ad escluderli dalla gara.
- d) che la documentazione contenuta nella Busta “A” sia completa e conforme alle richieste previste nel presente Disciplinare.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al comma 9, dell’art. 83 del Codice degli appalti. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 10 (dieci) giorni, perchè siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Successivamente alla verifica della documentazione amministrativa si procederà, sempre in seduta non aperta al pubblico, per ciascun concorrente ammesso alla gara, all'apertura della busta B, relativa all'offerta economica, dando lettura dei ribassi offerti, nonché alla redazione delle graduatoria.

Successivamente, si procederà alla valutazione della congruità delle offerte ai sensi dell'art. 97 del Codice.

In particolare, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., **quando il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15**, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP (o Seggio di gara) procede come segue:

- a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
- b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
- c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);
- d) la soglia calcolata alla lettera c) viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

Ai sensi dell'art. 91, comma 2 bis, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., **quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 15**, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; ai fini della determinazione della congruità delle offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o Seggio di gara procede come segue:

- a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
- b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
- c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);
- d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica);
- e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

Si applica l'art. 97, comma 2 ter, del Codice.

In ogni caso, in base a quanto previsto dall'art. 97, comma 3 bis, del Codice, il calcolo di cui ai

commi 2, 2 bis e 2-ter del cit. Art. 97 del Codice, è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Inoltre, in base all'art. 97, comma 8, del Codice, il Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa prevede il ricorso all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter del cit. art. 97 del Codice. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6, del citato articolo del Codice.

N.B. L'esclusione automatica di cui sopra **non** opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.

All'esito del procedimento di verifica, il RUP o Seggio di gara dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base agli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile e procede alla redazione della graduatoria e alla proposta di aggiudicazione nei confronti della migliore offerta non anomala.

In caso di parità in graduatoria, si procederà, in conformità a quanto previsto dall'art. 77, R.D. n. 827/1924.

Le fasi della procedura sono regolate dall'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016.

Una volta disposta l'aggiudicazione, il Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa procederà all'invio delle relative comunicazioni ai sensi dell'art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016 e, quindi, alla verifica del possesso dei requisiti richiesti dal presente Disciplinare, tramite il sistema AVCPass.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 8, dell'art. 32, del D. Lgs. n. 50/2016.

L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

Ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del Contratto di appalto ha luogo entro i successivi 60 (sessanta) giorni, salvo diverso termine, ovvero salva l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del Contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisoriale.

L'esecuzione d'urgenza di cui all'art. 32, comma 8, del Codice è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

Ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Codice, il Contratto non può comunque essere stipulato prima di 35 (trentacinque) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

L'esecuzione del Contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la Stazione Appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8, del cit. Art. 32 del Codice.

* * *

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino:

- a) offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di esecuzione dei lavori e delle attività specificate nel Disciplinare di gara ed allegati;
- b) offerte che siano sottoposte a condizione;
- c) offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di esecuzione dei lavori;
- d) offerte incomplete e/o parziali;
- e) offerte che non garantiscono le prestazioni stabilite nel progetto e nel presente Disciplinare di gara ovvero di lavori eseguiti con modalità difformi da quanto stabilito.

Saranno altresì esclusi:

- f) i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della *par condicio* tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte;
- g) i concorrenti che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.

Si rammenta, a tal proposito, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci:

- a) comportano sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;
- b) costituiscono causa d'esclusione dalla partecipazione alla presente gara.

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, il Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa si riserva di procedere, anche a campione, a verifiche d'ufficio.

Si precisa, inoltre, che:

1. in caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e il prezzo indicato in lettere, prevarrà il prezzo indicato in lettere;
2. gli offerenti sono vincolati alle offerte presentate per un periodo di 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Art. 22. Contratto

Il contratto non potrà essere stipulato prima di 35 (trentacinque) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Codice.

La stipula avrà luogo entro 60 (sessanta) giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il Contratto sarà stipulato, in modalità elettronica, mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice.

Per la stipula del Contratto l'affidatario dovrà inserire a sistema, nei termini che saranno stabiliti dalla comunicazione di aggiudicazione, la documentazione indicata nel presente Disciplinare di gara che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si indica a seguito:

1. cauzione definitiva pari al 10% (dieci per cento) dell'importo del contratto (ai sensi dell'art. 103 del Codice degli appalti). L'importo della cauzione definitiva

potrà essere ridotto ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice. La predetta garanzia potrà essere prestata secondo le modalità previste indicate in precedenza e conformi al Codice;

2. copia della polizza assicurativa RCT con un massimale minimo di € 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurato, come previsto nel presente Disciplinare di gara;
3. in ossequio a quanto previsto dall'art. 3, comma 7, della Legge 136/10 e ss.mm.ii., l'affidatario comunicherà gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai fini del pagamento dei corrispettivi nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

L'appaltatore sarà tenuto al pieno rispetto in materia di sicurezza delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

4. l'aggiudicatario dovrà provvedere a designare un proprio rappresentante al quale il Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa potrà rivolgersi per ogni esigenza connessa all'espletamento dei lavori di cui alla presente gara. Sarà pertanto necessario fornire il nominativo, i recapiti telefonici (fisso e mobile), almeno un indirizzo di posta elettronica ed un numero di fax.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice dei contratti pubblici il Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Contratto per l'esecuzione o il completamento dei lavori.

Art. 23. Controversie

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere circa la presente procedura di gara è competente il T.A.R. per la Toscana, ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. n. 104/2010.

Per le eventuali controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Livorno, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Art. 24. Trattamento dei dati personali

Ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente Disciplinare di gara.

Art. 25. Codice Etico e di Comportamento

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto, come dichiarato nel modello di dichiarazioni integrative, l'Aggiudicatario dovrà uniformarsi ai principi e doveri etici richiamati nel Codice di Comportamento in vigore presso il Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa ed impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto. A tal fine il concorrente ha l'onere di prendere visione del predetto Codice di Comportamento sul sito [web www.cboscanacosta.it](http://web. www.cboscanacosta.it)

Art. 26. Ulteriori informazioni

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del Codice e dell'art. 5 del d.m. 2 dicembre 2016

sono a carico dell'Aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari ad € 8.200,48.

La Stazione Appaltante comunicherà all'aggiudicato l'importo effettivo delle suddette spese nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse, ivi comprese quelle di registro, ove dovute, relative alla stipulazione del Contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'Affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa, in adempimento a quanto stabilito nell'art. 29, comma 1, del Codice degli appalti pubblici, provvederà a pubblicare sul proprio sito, nella sezione "Amministrazione trasparente", i provvedimenti di esclusione dalla presente gara, nonché i provvedimenti di ammissione all'esito delle verifiche della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché la sussistenza dei requisiti speciali richiesti dalla *lex specialis* di gara.

Si raccomanda, pertanto, di consultare frequentemente il profilo committente della Stazione Appaltante al fine di acquisire conoscenza dei predetti provvedimenti, in quanto, ai sensi dell'art. 204, comma 1, lett. b), del Codice degli appalti pubblici, il termine di impugnazione dei suddetti provvedimenti inizia a decorrere dalla data della relativa pubblicazione sul profilo del committente.

Per il Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa
Il Dirigente
Dott. Alessandro Fabbrizzi

ALLEGATI

Sono parte integrante del presente Disciplinare di gara i seguenti allegati:

Allegato 1 – domanda di partecipazione, generata dal sistema telematico START;

Allegato 2 – modello Dichiarazioni integrative;

Allegato 3 – DGUE;

Allegato 4– offerta economica, generata automaticamente dal sistema informatico START;

Allegato 5 - documentazione tecnica (progetto esecutivo, relazione tecnica, planimetrie e computi metrici estimativi, etc.).